

**CORTE DEI CONTI**  
**PROCURA REGIONALE DELLA TOSCANA**  
**ESPOSTO**

**l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti**, c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via San Niccolò 21, in persona del Presidente p.t. Isabella Cocolo, rappresentata giusto mandato in calce dall'Avv. Marcello Viganò e domiciliata presso il difensore a Firenze in via San Niccolò 21 (per comunicazioni si indica il n. di fax 0552346925 e l'indirizzo PEC *marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it*);

**PREMESSO CHE**

- il **Comune di Carrara** (MS), da oltre dieci anni, alterna l'adozione e la revoca di provvedimenti che vietano il transito e di sosta a veicoli di lunghezza superiore a 5 metri e altezza superiore a 2 metri in varie strade della località Marina di Carrara;
- lo stesso Comune ha altresì adottato e poi revocato provvedimenti che vietano la sosta alle autocaravan in località Marina di Carrara;
- per effetto di tale alternanza il Comune di Carrara ha sistematicamente installato e rimosso la segnaletica stradale verticale di divieto di transito e di sosta per altezza e lunghezza in località Marina di Carrara;
- l'illegittima adozione dei divieti, in seguito rimossi, è stata riconosciuta non solo dallo stesso Comune di Carrara ma

anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha avviato un procedimento nei confronti del Comune di Carrara concluso con direttiva prot. n. 581 del 29.1.2013 che invita l'ente a rimuovere la segnaletica

- in relazione a tali divieti il Comune di Carrara è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite maturate all'esito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa annullata;

\*

Nel dettaglio:

- con ordinanza n. 31def/2007 del 14.5.2007 il Comandante la Polizia Municipale di Carrara Dr. Alessandro Mazzelli **istituiva** i suddetti divieti di transito dal 17 maggio al 30 settembre di ogni anno (doc. 1);
- con circolare 1/08/GAB prot. n. 13/08 Area III Dep CdS del 31.1.2008 il Prefetto di Carrara trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 co 1c.d.s. linee guida in materia di circolazione delle autocaravan a una serie di destinatari fra cui il Comando di Polizia Municipale di Carrara (doc. 2);
- con ordinanza n. 401/08 del 26.6.2008 prot. n. 28577 il Sindaco di Carrara Angelo Andrea Zubbani **istituiva** i citati divieti di sosta alle autocaravan (doc. 3);
- l'esponente proponeva ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 401/08 del 4.6.2009 disponendo la rimozione e/o ripristino della segnaletica;

- con ordinanza n. 731/08 del 8.11.2008 prot. n. 52697 (ord. Polizia municipale n. 50/2008) il Sindaco di Carrara Angelo Andrea Zubbani **revocava** l'ordinanza n. 401/08 disponendo la rimozione della segnaletica (doc. 4);
- con ordinanza n. 18 del 25.11.2008 prot. n. 1872 (ord. Polizia municipale n. 69/2008) il Sindaco di Carrara Angelo Andrea Zubbani **revocava** le precedenti ordinanze per la disciplina del transito e sosta delle autocaravan all'interno della zona di Marina di Carrara ordinando di rimuovere e/o ripristinare la segnaletica ma contestualmente **istituiva** un divieto di fermata e sosta per le autocaravan in alcune strade (doc. 5);
- con ordinanza n. 19 del 22.12.2008 prot. n. 1873 (ord. Polizia municipale n. 74/2008) il Sindaco di Carrara Angelo Andrea Zubbani **revocava** tutte le precedenti ordinanze per la disciplina del transito e sosta delle autocaravan all'interno della zona di Marina di Carrara (compresa la n. 18 del 25.11.2008) ordinando di rimuovere e/o ripristinare la segnaletica (doc. 6);
- con ordinanza n. 22def./2009 del 4.6.2009 il Dirigente della Polizia Municipale di Carrara **istituiva nuovamente** i citati divieti di transito dal 15 giugno al 30 settembre (doc. 7);
- l'esponente proponeva ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 22 del 4.6.2009;
- nella memoria difensiva il Comune affermava che

l'ordinanza aveva esaurito i suoi effetti il 30.9.2009, nonostante nel testo dell'ordinanza non fosse esplicitato il riferimento al solo anno 2009;

- con ordinanza n. 384 del 24.6.2010 prot. n. 32162 il Sindaco di Carrara Angelo Zubbani **istituiva** i divieti di transito e sosta alle autocaravan (doc. 8);
- l'esponente riepilogava le segnaletiche rimosse, coperte, scoperte e presenti fino al 19.7.2010 (doc. 9)
- con ordinanza n. 22def./2011 del 5.4.2011 il Comandante la Polizia Municipale di Carrara Dr. Paola Micheletti a integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 31 del 14.5.2007 **istituiva nuovamente** i divieto di transito e sosta per altezza in località Marina di Carrara (doc. 10);
- l'esponente redigeva una relazione sull'installazione, copertura e rimozione delle segnaletiche fino al 1.5.2011 (doc. 11);
- con istanza del 9.11.2012 l'esponente invitava l'ente a rimuovere i divieti (doc. 12);
- con istanza del 22.11.2012 l'esponente attivava il procedimento previsto dall'art. 6 dpr 495/92 avanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (doc. 13);
- con delibera di Giunta n. 597 del 6.12.2012 il Comune stanziava euro 190.000,00 per la manutenzione della segnaletica ed euro 12.000,00 per lo straordinario del personale della Polizia Municipale finalizzato al

- potenziamento dell'attività di controllo (doc. 14);
- con nota prot. n. 581 del 29.1.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 5 e 35 c.d.s. forniva le direttive al Comune invitandolo a revocare l'ordinanza n. 22/2011 e a rimuovere i divieti (doc. 15);
  - con istanza del 27.2.2013 l'esponente sollecitava il Comune ad adempiere alla direttiva ministeriale (doc. 16);
  - con nota prot. n. 52/2013 del 8.3.2013 il Comandante la Polizia Municipale di Carrara Dr. Paola Micheletti dichiarava che avrebbe adempiuto alle direttive ministeriali (doc. 17);
  - malgrado la dichiarazione del Comandante Dr. Paola Micheletti il Comune non rimuoveva i segnali;
  - anzi, con ordinanza n. 13def/2013 del 27.4.2013 lo stesso Comandante la Polizia Municipale di Carrara Dr. Paola Micheletti **revocava** le precedenti ordinanze ma al contempo **istituiva** nuovamente i medesimi divieti dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno (doc. 18);
  - nel frattempo con sentenza n. 125/13 il Giudice di Pace di Carrara condannava il Comune di Carrara al pagamento di euro 200,00 oltre accesso di legge in a titolo di spese di lite all'esito di un giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa annullata, irrogata a un proprietario di autocaravan per divieto di transito in località Marina di Carrara (doc. 19);

- con istanza del 21.3.2018, presenti ancora i segnali, l'esponente sollecitava ancora il Comune ad adempiere entro sette giorni alla rimozione (doc. 20);
- in mancanza di riscontro, con lettera del 17.4.2018 l'esponente diffidava il Comune a compiere gli atti del proprio ufficio ex art. 328 c.p. (doc. 21);
- con ordinanza n. 4def./2018 del 20.4.2018 il Comandante la Polizia Municipale di Carrara Dr. Paola Micheletti **revocava** la precedente ordinanza n. 13def./2013 del 27.4.2013 (doc. 22);

#### CONSIDERATO CHE

- il Comune di Carrara ha impiegato notevoli risorse pubbliche per:
  - a) l'acquisto dei segnali stradali;
  - b) l'installazione dei segnali;
  - c) la manutenzione dei segnali;
  - d) la copertura dei segnali;
  - e) la rimozione dei segnali;
  - f) la conservazione dei segnali rimossi;
  - g) lo smaltimento dei segnali rimossi;
  - h) l'attività di controllo delle violazioni ai segnali;
  - i) la produzione di corrispondenza e l'intervento nel procedimento ministeriale;
- ogni adozione e revoca delle ordinanze ha comportato, rispettivamente, la continua **installazione e rimozione della segnaletica;**

- la condotta del Comune di Carrara ha comportato altresì:
  - l)* l'impiego di risorse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il procedimento conclusosi con direttiva prot. 581 del 29.1.2013;
  - m)* danni patrimoniali e non patrimoniali alle famiglie in autocaravan, ingiustamente sanzionate e impedito a circolare;
  - n)* danni all'economia del territorio che non ha fruito del turismo in autocaravan e dell'indotto che questo genera;
  - o)* danni all'immagine del Comune di Carrara, risultato ostile ai camperisti e irrispettoso della legge nonché delle direttive della superiore autorità Ministeriale. Danni, questi, incalcolabili e che si protraggono nel tempo nonostante l'annullamento delle ordinanze e la rimozione della segnaletica.

#### CHIEDE

che la Procura regionale della Toscana presso la Corte dei Conti, disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in premessa, voglia:

- accertare il danno erariale e/o ulteriori profili di illiceità individuando i soggetti responsabili e procedendo nei loro confronti;
- in ipotesi di rilevanza penale dei fatti esposti, procedere nei confronti dei responsabili per i reati individuati.

In via istruttoria si allegano in copia:

- 1) ordinanza n. 31def/2007 del 14.5.2007;
- 2) circolare 1/08/GAB prot. n. 13/08 Area III Dep CdS del 31.1.2008;
- 3) ordinanza n. 401/08 del 26.6.2008 prot. n. 28577;
- 4) ordinanza n. 731/08 del 8.11.2008 prot. n. 52697;
- 5) ordinanza n. 18 del 25.11.2008 prot. n. 1872 (ord. Polizia municipale n. 69/2008);
- 6) ordinanza n. 19 del 22.12.2008 prot. n. 1873 (ord. Polizia municipale n. 74/2008);
- 7) ordinanza n. 22def./2009 del 4.6.2009;
- 8) ordinanza n. 384 del 24.6.2010 prot. n. 32162;
- 9) riepilogo segnali rimossi, coperti, scoperti e presenti fino al 19.7.2010;
- 10) ordinanza n. 22def./2011 del 5.4.2011;
- 11) relazione sull'installazione, copertura e rimozione delle segnaletiche fino al 1.5.2011;
- 12) istanza del 9.11.2012;
- 13) istanza del 22.11.2012;
- 14) delibera di Giunta n. 597 del 6.12.2012;
- 15) nota prot. n. 581 del 29.1.2013 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 16) istanza del 27.2.2013;
- 17) nota del Comandante Polizia Municipale di Carrara prot. n. 52/2013 del 8.3.2013 ;
- 18) ordinanza n. 13def/2013 del 27.4.2013;



- 19) dispositivo sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 125/13;
- 20) istanza del 21.3.2018;
- 21) diffida del 17.4.2018;
- 22) ordinanza n. 4def./2018 del 20.4.2018.

Si resta a disposizione per fornire chiarimenti e ulteriori documenti.

Si chiede di essere informati dell'eventuale archiviazione del presente esposto.

Con osservanza

Firenze, 24 gennaio 2019

Avv. Marcello Viganò

#### MANDATO

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti c.f. 92097020348 in persona del legale rappresentante Isabella Cocolo con sede a Firenze in via San Niccolò 21 delega l'Avv. Marcello Viganò a presentare esposto alla Corte dei Conti - Procura regionale della Toscana in relazione ai divieti installati e rimossi nel Comune di Carrara (MS) nel periodo 2007-2018 con ogni più ampia facoltà di legge.

Elegge domicilio presso il difensore a Firenze via San Niccolò 21 - p.e.c. [marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it](mailto:marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it)

Acconsente al trattamento dei dati personali sensibili.

Firenze, 24 gennaio 2019

Isabella Cocolo, Presidente A.N.C.C.